

Do Not Significant Harm nei bandi FESR 2021 -2027

Linee Guida



Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto *SAFE-ER: Supporto Amministrativo Fondi Europei Emilia-Romagna e supporto alla programmazione regionale tramite il rafforzamento della governance e della capacità amministrativa delle strutture coinvolte nella gestione dei Programmi Regionali FESR e FSE+ per un rapido avvio della programmazione 2021-2027*

Edizione a cura di

ARPAE Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna

ART-ER Attrattività Ricerca Territorio

Gruppo di lavoro ART-ER, Area Sviluppo Sostenibile

Coordinamento e supervisione Enrico Cancila

Autori: Caterina Calò, Daniela Sani, Francesco Giuseppe Tanzillo

Gruppo di lavoro ARPAE, Osservatorio Energia, Rifiuti e Siti contaminati

Coordinamento e supervisione Leonardo Palumbo

Autori: Isabella Casadei, Roberta De Nardo, Irene Montanari

Dicembre 2022 - Aggiornato a Settembre 2023

Disclaimer: il presente documento è stato prodotto e sviluppato a scopo di specificare gli elementi utili alla comprensione dei principi della Tassonomia UE e di fornire, stante la complessità e la continua evoluzione normativa, i primi elementi per l'applicazione di tali principi ai bandi di finanziamento regionali. Esso non si sostituisce in nessun caso al corpus normativo ancora in piena evoluzione.

Sommario

1. Scopo del documento e suo utilizzo.....	5
2. La tassonomia e il principio del Do Not Significant Harm (DNSH).....	9
2.1 Il concetto di tassonomia introdotta dal Regolamento 852/2020	9
2.2 Aggiornamenti introdotti nel 2023 al Regolamento 852/2020	21
2.3 Il principio del Do Not Significant Harm nel regolamento della Tassonomia	22
3. Alcuni ambiti di applicazione del principio del DNSH.....	29
3.1 Le applicazioni a livello europeo	29
3.2 L'applicazione del principio del DNSH nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano.....	31
3.3 Altre applicazioni.....	41
4. Indicazioni operative per l'applicazione del principio del DNSH nei bandi FESR 2021 - 2027	43
4.1 L'applicazione del principio DNSH nella valutazione del PR-FESR 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna.....	43
4.2 Metodologia applicabile ai bandi afferenti al Programma PR FESR 2021-2027 per la valutazione DNSH	45
4.3 Criteri di esclusione dalla valutazione DNSH in relazione alle caratteristiche del progetto	46

4.4 Classificazione del bando rispetto agli obiettivi ambientali che necessitano di una valutazione di fondo del DNSH.....	67
4.5. Documentazione da produrre ai fini della valutazione di fondo del rispetto del principio DNSH	70
4.6. Documentazione da produrre a validazione dell'esclusione dei progetti dalla valutazione del principio DNSH.....	72
4.7. Valutazione degli effetti ambientali dei bandi attraverso il piano di monitoraggio e riorientamento del programma regionale.....	72

1. Scopo del documento e suo utilizzo

Il patto europeo per il sostegno alla transizione verso un'economia sostenibile cosiddetto European Green Deal (COM (2019) 640 final)¹ ridisegna l'impegno dell'Europa sulle politiche ambientali e climatiche al 2030 e pone l'Europa di fronte a sfide importanti:

- *raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050*
- *salvaguardare la vita delle persone, animali e piante riducendo l'inquinamento*
- *aiutare le imprese a diventare leader mondiali nel campo delle tecnologie e dei prodotti puliti*
- *contribuire a una transizione giusta e inclusiva.*

I temi legati alla sostenibilità ambientale, assumono un maggior peso nel sistema economico di tutti gli Stati Membri al fine di favorire la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio e verso un'economia

¹ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

circolare basata su un uso più efficiente delle risorse e una più efficiente capacità di recupero e riutilizzo delle stesse risorse

Nell'ambito del Green Deal la Commissione Europea ha definito un percorso per integrare i temi della sostenibilità nelle politiche e nei programmi europei. In particolare emerge come le politiche ambientali diventino di riferimento anche per i sistemi finanziari al fine di garantire investimenti sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale sia per quanto riguarda la finanza pubblica che privata.

La Commissione Europea ha destinato risorse nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del fondo Next Generation EU per favorire e accelerare il processo di transizione verso un'economia verde ma tali risorse non sono sufficienti per garantire il risultato. Pertanto dall'altro ha messo in piedi un sistema per superare il deficit di finanziamento da fonti pubbliche attivando meccanismi di finanziamento di risorse private per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La crisi economica generata dalla pandemia Covid-19 ha reso inoltre maggiormente necessario una ripresa economica più sostenibile dal punto di vista ambientale, a luglio 2021 è stata adottata una nuova Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile, che contiene misure dedicate a:

- *sostenere i flussi di investimento verso le attività economiche ecosostenibili;*
- *migliorare l'accesso alla finanza sostenibile da parte degli individui e delle PMI;*
- *aumentare la resilienza dello stesso settore finanziario, coinvolgendolo nella lotta al greenwashing e nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal;*
- *promuovere azioni per la finanza sostenibile a livello globale.*

Sulla base di queste premesse si pone l'interrogativo di come riconoscere e saper valutare se un investimento è sostenibile dal punto di vista ambientale.

Nasce così la necessità di definire un sistema unitario di classificazione della sostenibilità e su questo interviene la **tassonomia europea (Taxonomy Regulation)** che permette di classificare in modo univoco le attività, i

prodotti e servizi come "sostenibili" permettendo così di individuare un linguaggio comune di classificazione superando i limiti posti dall'adozione di approcci, metodologie di valutazione differenti.

Nell'ambito del regolamento della tassonomia è stato introdotto il concetto del **Do Not Significant Harm** cosiddetto **DNSH** che ha trovato applicazione nell'attuazione delle misure di finanziamenti pubblici e in particolare nei **fondi di coesione**. L'applicazione di tale principio su tali fondi deve essere posta all'attenzione di coloro che sono impegnati nella stesura dei bandi, nella realizzazione delle progettualità, nel monitoraggio e nella valutazione.

Il presente lavoro ha lo scopo pertanto di fornire un quadro di riferimento per rendere più chiara la comprensione e l'applicazione di tale principio nei Programmi Regionali FESR e FSE+, e rappresenta una guida per coloro che all'interno dell'Amministrazione Regionale operano per l'Autorità di gestione e sono coinvolti nelle diverse fasi di definizione e attuazione dei bandi.

Nello specifico le linee guida contengono una prima parte di inquadramento delle norme e regolamenti europei che hanno portato alla definizione di tale principio e delle relative applicazioni non solo nel contesto europeo ma anche in quello nazionale.

Nella seconda parte viene trattato l'ambito di applicazione del principio del DNSH all'interno del Piano Regionale sui fondi FESR 2021 - 2027 dell'Emilia-Romagna e le sue ricadute nell'applicazione dello stesso nelle diverse misure di sostegno che saranno definite nei bandi pubblicati nei prossimi anni e gli impegni a cui dovranno attenersi i beneficiari delle stesse misure nel rispetto del principio.

E' opportuno precisare che il tema ad oggi presenta elementi di complessità dovuto a molteplici fattori, tra cui:

- *quadro normativo in evoluzione;*
- *univocità interpretativa, ad oggi non esistono interpretazioni uniche a livello europeo e nazionale delle dichiarazioni richieste dal regolamento, anche rispetto all'applicazione delle stesse nei programmi regionali di cooperazione PR FESR 2021-2017;*
- *modalità di applicazione del principio e incertezze sulle ricadute che potrà avere sui soggetti beneficiari ai finanziamenti, con un forte rischio di*

incorrere in dichiarazioni non sempre veritiere (conseguente incentivazione del fenomeno di green washing).

Pertanto il presente documento è stato prodotto e sviluppato a scopo di specificare gli elementi utili alla comprensione dei principi del Regolamento della Tassonomia UE e di fornire, stante la complessità e la continua evoluzione normativa, primi elementi per l'applicazione di tali principi ai bandi di finanziamento regionali. E' un percorso esperienziale in via di definizione che verrà nel tempo rivisto e aggiornato sulla base dell'esperienza e dei primi risultati raggiunti.

Il documento è articolato nei seguenti capitoli:

- *capitolo 2: vengono forniti gli elementi principali per comprendere i criteri di riferimento della Tassonomia, i principali ambiti di applicazione e le ricadute nel sistema dei finanziamenti pubblici.*
- *capitolo 3: vengono presentati alcuni dei principali ambiti di riferimento sia europei che nazionali in cui è stato applicato il principio DNSH.*
- *capitolo 4: contiene i riferimenti teorici e operativi per l'applicazione del DNSH nei bandi FESR 2021 - 2027 della Regione.*

2. La tassonomia e il principio del Do Not Significant Harm (DNSH)

2.1 Il concetto di tassonomia introdotta dal Regolamento 852/2020

Il Regolamento 852/2020², altresì detto Tassonomia europea, rappresenta il riferimento metodologico attraverso cui classificare le **attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale**.

Il concetto è stato introdotto all'interno del **Piano d'azione europeo per la crescita sostenibile**³ del 2018 al fine di creare un sistema unitario di classificazione delle attività economiche sostenibili verso cui orientare i

² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=IT>

flussi di capitali e promuovere un'economia più sostenibile in tutta l'Unione Europea.

Nell'ambito delle politiche europee sul **Green Deal**⁴ (Com (2019) 640) ha trovato una chiara definizione regolamentare. I riferimenti normativi e di applicazione della **tassonomia delle attività economiche eco-compatibili** sono contenuti nel Regolamento 852, approvato dalla Commissione europea il 18 giugno 2020, e permettono di fare una classificazione delle attività che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'interno delle politiche europee sul Green Deal.

Il sistema di classificazione della tassonomia risulta abbastanza articolato e volto a rendere efficace e coerente la valutazione delle attività economiche e degli investimenti che hanno come oggetto tale attività al fine di assicurare il raggiungimento di una reale sostenibilità ambientale.

Le condizioni di esistenza che devono essere soddisfatte per considerare un'attività ecosostenibile sono raggruppati in **quattro criteri principali**, richiamati all'articolo 3 del **Regolamento** di seguito indicato.

ARTICOLO 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

1. *contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi ambientali definiti all'articolo 9 del Regolamento;*
2. *non arreca danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali in conformità all'articolo 17 del Regolamento;*
3. *è svolta nel rispetto delle c.d. garanzie minime di salvaguardia;*
4. *è conforme ai criteri di vaglio tecnico definiti nell'ambito del sistema.*

Gli obiettivi ambientali sopra richiamati sono specificati all'articolo 9 del Regolamento e rappresentano gli ambiti di riferimento principali delle politiche europee per favorire una crescita verde dell'economia europea.

ARTICOLO 9

⁴ https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

Obiettivi ambientali

Ai fini del presente regolamento s'intendono per obiettivi ambientali:

- 1) *la mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- 2) *l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- 3) *l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- 4) *la transizione verso un'economia circolare;*
- 5) *la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;*
- 6) *la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

In riferimento a questi obiettivi è possibile considerare alcuni elementi che possano chiarire la definizione stessa dell'obiettivo:

- *"la mitigazione dei cambiamenti climatici" è volta al contenimento delle emissioni di gas serra tali da non permettere l'innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030;*
- *"l'adattamento ai cambiamenti climatici" considera l'esposizione a eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;*
- *"l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine" è volto alla tutela delle risorse idriche in termini qualitative e quantitativi;*
- *"la transizione verso un'economia circolare" è volto ad un utilizzo efficiente di materiali e risorse naturali e riduzione della produzione di rifiuti;*
- *"la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento" è volta a tutelare la salute umana e degli esseri viventi.*

Nei criteri che definiscono la tassonomia sono introdotti due concetti importanti:

- *il contributo sostanziale di un'attività economica ad uno degli obiettivi ambientali*
- *non arreca danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali.*

Il secondo sarà oggetto di un approfondimento specifico nel capitolo successivo mentre in questo capitolo cerchiamo di comprendere più nel dettaglio il concetto di contributo sostanziale.

Le condizioni che definiscono come un'attività economica possa contribuire al raggiungimento di uno dei 6 obiettivi in modo sostanziale sono determinate dal raggiungimento di **elevate prestazioni ambientali** per consentire la transizione verso un'economia più verde a livello europeo. Pertanto non tutte le attività economiche al momento sono incluse in questa classificazione. Gli articoli 10,11, 12, 13, 14, 15 del Regolamento definiscono le condizioni di contributo sostanziale per ciascuno degli obiettivi. A titolo esemplificativo si richiama di seguito l'articolo 10 di definizione del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'articolo 11 di definizione del contributo all'adattamento climatico.

ARTICOLO 10

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici **se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante:**
 - a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete;
 - b) il miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 19, paragrafo 3⁵;
 - c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;
 - d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile;
 - e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage — CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;
 - f) il potenziamento dei pozzi di assorbimento del carbonio nel suolo, anche attraverso attività finalizzate ad evitare la deforestazione e il degrado forestale, il ripristino delle foreste, la gestione

⁵ 3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili.

sostenibile e il ripristino delle terre coltivate, delle praterie e delle zone umide, l'imboschimento e l'agricoltura rigenerativa;

- g) la creazione dell'infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;
- h) la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio; o i) il sostegno di una delle attività elencate ai punti da a) ad h) del presente paragrafo in conformità dell'articolo 16.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un'economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi, e se tale attività:

- a) presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell'industria;
- b) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e
- c) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi.

Ai fini del presente paragrafo e della fissazione di criteri di vaglio tecnico ai sensi dell'articolo 19, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:

- a) integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; e
- b) integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se che un'attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

4. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito ai criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.

6. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantire l'applicazione dal 1 ° gennaio 2022.

ARTICOLO 11

Contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici

1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici se:
 - a. *comprende soluzioni di adattamento che riducono in modo sostanziale il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sull'attività economica o riducono in modo sostanziale tali effetti negativi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle persone, sulla natura o sugli attivi;*
 - b. *fornisce soluzioni di adattamento che, oltre a soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 16, contribuiscono in modo sostanziale a prevenire o ridurre il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulla natura o sugli attivi, senza accrescere il rischio di effetti negativi sulle altre persone, sulla natura o sugli attivi*
2. Le soluzioni di adattamento di cui al paragrafo 1, lettera a), sono valutate e classificate in ordine di priorità utilizzando le migliori proiezioni climatiche disponibili e prevengono e riducono, come minimo:
 - a. *gli effetti negativi, sull'attività economica, dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato; oppure*
 - b. *i potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici sull'ambiente in cui si svolge l'attività economica.*
3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 23 al fine di:
 - a. *integrare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici; e*
 - b. *integrare l'articolo 17 fissando, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un'attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.*
4. Prima di adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 20 in merito i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. La Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 3 del presente articolo in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni dell'articolo 19.
6. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 3, al fine di garantirne l'applicazione dal 1° gennaio 2022.

Si vede sulla base di quanto riportato negli articoli 10 e 11 che non tutte le attività economiche che hanno in generale un impatto positivo sull'ambiente sono incluse nella lista di quelle che possono dare un contributo sostanziale

alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento climatico se non raggiungono la soglia del contributo sostanziale. Allo stesso è opportuno chiarire che le attività economiche che non rientrano nella lista della tassonomia, considerando nell'insieme il contributo sostanziale ai 6 obiettivi ambientali devono essere considerate automaticamente non sostenibili. Per il momento sono state considerate le attività economiche più rilevanti e maggiormente capaci di incidere su ciascun obiettivo ambientale. La lista di riferimento potrà essere estesa ad altre attività economiche in una successiva fase di revisione della Tassonomia.

Il concetto di contributo sostanziale di un'attività economica ad uno degli obiettivi è completato dalla definizione di **attività abilitante** che possiamo ritrovare all'articolo 16 del Regolamento.

ARTICOLO 16

Attività Abilitante

Si considera che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale a uno o più degli obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 se consente direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più di tali obiettivi, a condizione che:


- a) non comporti una dipendenza da attivi che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine, tenuto conto della vita economica di tali attivi;
- b) e abbia un significativo impatto positivo per l'ambiente, sulla base di considerazioni relative al ciclo di vita.

Il contributo sostanziale di un'attività economica va valutato in alternativa a uno sei seguenti aspetti:

- *la capacità di un'attività economica di ridurre le pressioni sull'ambiente;*
- *la capacità di una attività economica di migliorare lo stato dell'ambiente;*
- *la capacità di un'attività economica di favorire altre attività economiche a fornire un contributo sostanziale al raggiungimento di uno degli obiettivi ambientale.*

I primi due aspetti riguardano direttamente le prestazioni ambientali dell'attività economica che dà un contributo sostanziale, l'ultima riguarda il ruolo abilitante che un'attività economica può avere per favorire il miglioramento delle prestazioni ambientali di altre attività economiche.

Nel seguente diagramma è riportata una schematizzazione della classificazione di attività economiche che danno un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.



Per arrivare ad una concreta classificazione delle attività economiche per ciascuno obiettivo, sulla base dei principi finora esposti, intervengono i **criteri di vaglio tecnico**, definiti all'articolo 19 del Regolamento, che:

- stabiliscono le condizioni per cui un'attività economica fornisca un contributo sostanziale a uno dei sei obiettivi ambientali;
- le prescrizioni minime perché sia evitato un danno significativo anche a uno solo degli altri obiettivi, tenendo conto degli impatti dell'attività sia nel breve che nel medio e lungo periodo;
- stabiliscono le prestazioni ambientali in termini quantitativi definendo possibilmente valori soglia, oppure sono qualitativi;
- si basano su prove scientifiche e vengono riesaminati periodicamente alla luce dell'evoluzione scientifica e tecnologica.

ARTICOLO 19

Requisiti dei criteri di vaglio tecnico

1. I criteri di vaglio tecnico fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2:
 - a) individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, nel rispetto del principio della

neutralità tecnologica, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;

- b) specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a qualsiasi dei pertinenti obiettivi ambientali, tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica;
- c) sono quantitativi e per quanto possibile contengono valori limite, altrimenti sono qualitativi;
- d) fanno riferimento, ove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell'Unione sia alle metodologie della stessa per svolgere una valutazione dell'impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, e tengono conto di ogni pertinente normativa dell'Unione in vigore;
- e) ove praticabile, utilizzano gli indicatori di sostenibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2088;
- f) si basano su prove scientifiche irrefutabili e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 TFUE;
- g) tengono conto del ciclo di vita, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, considerando sia l'impatto ambientale dell'attività economica sia l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare prendendo in considerazione la produzione, l'uso e il fine vita di tali prodotti e servizi;
- h) tengono conto della natura e delle dimensioni dell'attività economica, in particolare:
 - i) se si tratta di un'attività abilitante di cui all'articolo 16; o
 - ii) se si tratta di un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - i) tengono conto del potenziale impatto sui mercati della transizione verso un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
 - j) contemplano tutte le attività economiche pertinenti all'interno di un determinato settore e assicurano che siano trattate in modo equo se contribuiscono nella stessa misura agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del presente regolamento, al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato; e
 - k) sono di facile utilizzo e sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità.

Se l'attività economica appartiene a una delle categorie di cui alla lettera h), i criteri di vaglio tecnico indicano chiaramente questo aspetto.

2. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri applicabili ad attività legate al passaggio all'energia pulita coerenti con un percorso inteso a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, segnatamente l'efficienza energetica e le energie

rinnovabili, nella misura in cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

3. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili.
4. I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie allo spostamento modale, a misure di efficienza e ai carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale. L. 198/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.6.2020
5. La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

In tale contesto, prima di modificare o sostituire un atto delegato, la Commissione valuta l'attuazione dei criteri tenendo conto dei risultati della loro applicazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e del loro impatto sui mercati dei capitali, compreso l'incanalamento degli investimenti verso attività economiche ecosostenibili.

Per assicurare che le attività economiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, rimangano su un percorso di transizione credibile e coerente con un'economia climaticamente neutra, la Commissione riesamina i criteri di vaglio tecnico per tali attività almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l'atto delegato di cui all'articolo 10, paragrafo 3, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici.

Tali criteri trovano definizione all'interno di atti normativi ad integrazione del Regolamento 852, cosiddetti atti delegati. Ad oggi sono stati pubblicati solo i criteri relativi per classificare le attività economiche ecosostenibili rispetto **agli obiettivi sul cambiamento climatico** (mitigazione e adattamento) contenuti nel regolamento delegato (ue) 2021/2139 della CE (**Climate Delegated Act**)⁶ e si è in attesa della pubblicazione dei criteri relativi ai restanti obiettivi. La classificazione delle attività economiche riportate negli Atti Delegati è basata sui **codici NACE**⁷

I criteri di vaglio tecnico sono stati definiti da un gruppo di esperti nominati dalla Commissione allo scopo di assisterla nella stesura dei riferimenti

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=IT>

⁷ Il codice NACE è la classificazione statistica delle attività economiche comparabile tra Paesi dell'Unione Europea (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4301903>)

tecnici/tecnologici delle definizioni. Il Technical Economic Group (TEG)⁸ è ancora attivo e lo stato di avanzamento dei lavori è visibile nella piattaforma pubblica della finanza sostenibile⁹.

Dal punto di vista operativo la tassonomia fornisce un elenco di attività economiche classificate come eco sostenibili sulla base di criteri ambientali ma la sua funzione, tuttavia, non si esaurisce in questo. L'ambito di applicazione della Tassonomia è definito all'articolo 1 del Regolamento.

ARTICOLO 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
2. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili;
 - b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari;
 - c) alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(68).

Da qui emerge come la tassonomia ad oggi abbia delle ricadute sugli ambiti finanziari di natura pubblica e privata e impone obblighi ad alcune categorie di imprese soggette alla dichiarazione non finanziaria. Nello specifico riguarda:

- *le imprese per qualificare la richiesta di credito bancario o l'emissione di obbligazioni allo scopo di sostenere lo svolgimento di attività inequivocabilmente sostenibili o di finanziare investimenti che le riguardano.*

⁸ il TEGha elaborato il rapporto a supporto degli atti delegati per la definizione dei criteri di vaglio

⁹ https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance_en

- *gli investitori che necessitano di chiarezza e trasparenza circa la sostenibilità climatico-ambientale delle attività finanziate, di comparabilità delle opportunità di investimento e di protezione da rischi di greenwashing.*

In tal modo il Regolamento della Tassonomia interviene su altri regolamenti europei: Regolamento UE n. 2088/2019¹⁰ sulla trasparenza delle informazioni sulla finanza sostenibile, Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR, oggi in corso di sostituzione dalla recente pubblicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD¹¹, ossia una nuova Direttiva sugli obblighi di informativa non finanziaria delle aziende, quale superamento della attuale Direttiva 2014/95/UE¹², recepita in Italia con il D. Lgs. n. 254/2016¹³.

A seguito della crisi generata dalla Pandemia Covid e della necessità di favorire una ripresa economica in chiave green è stata definita una **nuova Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile**, pubblicata nel luglio 2021 con un nuovo pacchetto di misure per la finanza sostenibile che richiama quattro assi di intervento:

- *lavorare per sostenere i flussi di investimento verso le attività economiche ecosostenibili;*
- *migliorare l'accesso alla finanza sostenibile da parte degli individui e delle PMI;*
- *aumentare la resilienza dello stesso settore finanziario, coinvolgendolo nella lotta al greenwashing e nel raggiungimento degli obiettivi del Green Deal;*
- *promuovere azioni per la finanza sostenibile a livello globale.*

Considerate le finalità di queste linee guida, tali aspetti non sono oggetto di approfondimento.

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT>

¹¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_6747

¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095>

¹³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sq>

2.2 Aggiornamenti introdotti nel 2023 al Regolamento 852/2020

I principali aggiornamenti introdotti nel corso del 2023 al Regolamento 852/2020 hanno riguardato una revisione delle attività economiche interessate dal regolamento della tassonomia e la pubblicazione degli atti delegati relativi agli altri 4 obiettivi ambientali menzionati nel regolamento (cfr Articolo 9).

Questi atti delegati composti da un documento guida e 5 allegati, integrano il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

In particolare nei 5 allegati sono sviluppate le attività economiche interessate dai 4 obiettivi ambientali, in coerenza con quanto in precedenza svolto per i 2 obiettivi climatico-ambientali.

Gli atti delegati sono disponibili in versione consultabile nel giornale ufficiale dei documenti comunitari, <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

Sono stati redatti sulle raccomandazioni della piattaforma sulla finanza sostenibile, un gruppo di esperti della Commissione istituito nel 2020 e composto da vari portatori di interessi dei settori pubblico e privato. A norma dell'articolo 20 del regolamento sulla tassonomia, alla piattaforma è conferito il mandato di fornire consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico per i sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE.

La piattaforma ha elaborato progetti di criteri di vaglio tecnico per una serie di attività economiche, scelte in base alle loro potenzialità di contribuire in modo sostanziale a uno dei

quattro obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE. Non è escluso che essendo per sua natura il Regolamento un documento suscettibile a revisioni e modifiche, anche queste ultime pubblicate possano nel corso dei prossimi mesi essere ulteriormente riviste.

Ciò che è rimasto invariato è l'impostazione generale e le finalità del Regolamento per cui il principio del DNSH, così come verrà esposto di seguito, non ha subito modifiche.

2.3 Il principio del Do Not Significant Harm nel regolamento della Tassonomia

Come già indicato, nei precedenti paragrafi, tra i requisiti di eco - sostenibilità di un'attività economica, c'è la condizione del **DNSH** ovvero di **"non arrecare un danno significativo"** agli obiettivi ambientali definiti dalla Tassonomia.

Nel metodo di classificazione delle attività economiche della Tassonomia il principio del DNSH rappresenta pertanto la condizione necessaria affinché un'attività economica ecosostenibile non agisca in contrasto con tali obiettivi. Questo equivale a dire che una attività economica non deve peggiorare le condizioni dell'ambiente non arrecando un danno significativo a nessuno dei 6 obiettivi ambientali perseguiti dall'Unione Europea. In questo modo si crea una stretta correlazione tra i 6 obiettivi ambientali garantendo da una parte il contributo alla realizzazione di uno di essi e il rispetto dei restanti 5, senza arrecare alcun danno ambientale. Tale principio promuove una visione olistica della sostenibilità ambientale e assicura la coerenza complessiva e l'efficacia del sistema messo a punto.

L'articolo 17 del regolamento definisce i criteri per ciascuno dei 6 obiettivi ambientali per valutare il danno ambientale che può essere determinato da un'attività economica lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti e servizi offerti attraverso quell'attività ovvero la valutazione del danno tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

ARTICOLO 17

Danno significativo agli obiettivi ambientali:

1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), si considera che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, compresi gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita, tale attività economica arreca un danno significativo:

a) **alla mitigazione dei cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b) **all'adattamento ai cambiamenti climatici**, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

c) **all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine**, se l'attività nuoce:

i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o ii) al buono stato ecologico delle acque marine;

d) **all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti**, se:

i) l'attività conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;

ii) l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

iii) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;

e) **alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento**, se l'attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

f) **alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**, se l'attività:

i) nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o

ii) nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

2. Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al paragrafo 1, **si tiene conto dell'impatto ambientale dell'attività stessa e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita**, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

Per il rispetto del principio del DNSH, come specificato all'articolo 19 comma 1 lett. b) del Regolamento è prevista l'elaborazione di **criteri di vaglio**

tecnico che contengono le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo a uno dei 6 obiettivi ambientali tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica, richiamati nel precedente capitolo.

Gli unici riferimenti ad oggi disponibili, per la tassonomia, che definiscono in modo più operativo le condizioni del rispetto del principio del DNSH in relazione alle attività economiche selezionate sono quelli contenuti nell'atto delegato sul Cambiamento Climatico, Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della commissione del 4 giugno 2021 che contiene le seguenti appendici:

- *APPENDICE A - Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici;*
- *APPENDICE B - Criteri DNSH generici per l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;*
- *APPENDICE C - Criteri DNSH generici per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche;*
- *APPENDICE D - Criteri DNSH generici per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.*

Le appendici sopra elencate descrivono il procedimento di valutazione da svolgere per verificare la conformità al principio DNSH in relazione ad ogni obiettivo ambientale. Non sono presenti appendici relative all'obiettivo 1 "mitigazione dei cambiamenti climatici" e l'obiettivo 4 "transizione verso un'economia circolare".

L'appendice A sull'adattamento climatico (obiettivo 2) prescrive, per verificare la conformità al principio DNSH, di identificare i rischi climatici che interessano in concreto l'attività economica attraverso una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

La procedura in questione prevede tre passaggi:

- *identificazione dei rischi climatici che possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il suo ciclo di vita;*

- *laddove vengono identificati dei rischi rilevanti, lo svolgimento di una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per quantificarne la rilevanza per l'attività economica;*
- *valutazione delle possibili soluzioni di adattamento volte a ridurre il rischio climatico individuato.*

Il tutto basandosi sulle proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti corrispondenti alle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

L'appendice B sull'uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine (obiettivo 3), per verificare la conformità al principio DNSH, richiede di svolgere una valutazione di impatto sulle acque per individuare e affrontare i rischi connessi a:

- *conservazione della qualità dell'acqua;*
- *prevenzione dello stress idrico.*

L'obiettivo di tale valutazione è assicurare un buono stato delle acque e un buon potenziale ecologico in conformità alla pertinente legislazione dell'UE ed, eventualmente, al piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque elaborato, per i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i portatori di interessi pertinenti.

La valutazione d'impatto sulle acque non è necessaria laddove sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) che già comprenda una valutazione di impatto sulle acque.

L'appendice C sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (obiettivo 5) chiede, per verificare la conformità al principio DNSH, di verificare che non vengano utilizzate una serie di sostanze di seguito riportate

L'attività non comporta la fabbricazione, l'immissione in commercio o l'uso di:

- a) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, tranne nel caso di sostanze presenti sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce;
- b) mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- c) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato I o II del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- d) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, tranne quando è garantito il pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva;
- e) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, elencate nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, tranne quando è garantito il pieno rispetto delle condizioni di cui a tale allegato;
- f) sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società;
- g) altre sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di un articolo, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, tranne quando il loro uso si sia dimostrato essenziale per la società.

L'appendice D sulla protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (obiettivo 6) richiede, per verificare la conformità al principio DNSH, di svolgere una valutazione di impatto ambientale (VIA) o un corrispondente esame di valutazione e gestione dei rischi ambientali (qualora l'attività si svolga in paesi fuori dall'UE) tenendo opportunamente conto delle aree sensibili (come aree protette, aree rete Natura 2000, i siti UNESCO ecc.) e delle loro specificità. A seguito della VIA, inoltre, si richiede anche di attuare le necessarie misure di mitigazione e di compensazione per la protezione dell'ambiente.

Analizzando le schede di vaglio tecnico per le attività economiche richiamate nell'atto delegato sui cambiamenti climatici, distinguiamo le seguenti casistiche di applicazione del principio DNSH:

- *rimando dell'applicazione del principio DNSH all'appendice di riferimento (A o B o C o D)*
- *dicitura "non pertinente"*
- *criteri specifici di applicazione per le singole attività economiche*

È opportuno precisare che in questo atto delegato si osservano delle sostanziali differenze tra il livello di definizione dei criteri di vaglio tecnico relativi al contributo sostanziale e quelli relativi al DNSH.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente scheda di vaglio tecnico per la mitigazione ai cambiamenti climatici relativa all'attività "Fabbricazione di altre tecnologie a basse emissioni di carbonio" (rif. 3.6).

Non arrecare danno significativo («DNSH»)	
(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
(4) Transizione verso un'economia circolare	L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono: <ul style="list-style-type: none"> a) il riutilizzo e l'utilizzo di materie prime secondarie e di componenti riutilizzati nella fabbricazione dei prodotti; b) la progettazione concepita per un'elevata durabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e adattabilità dei prodotti fabbricati; c) una gestione dei rifiuti che privilegia il riciclaggio rispetto allo smaltimento nel processo di fabbricazione; d) informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose, e relativa tracciabilità, durante tutto il ciclo di vita dei prodotti fabbricati.
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

Il principio del DNSH ha assunto però una valenza propria che prescinde dall'ambito di applicazione della tassonomia. Tale principio è stato richiamato in primis all'interno del **Regolamento (UE) 2021/241¹⁴ che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza cosiddetto "Recovery and Resilience Facility"** e ha imposto agli Stati membri che le misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) siano conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 precisando che in merito a ciò la Commissione dovrebbe predisporre orientamenti tecnici a tal fine che l'entrata in vigore degli atti

¹⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT>

delegati di cui all'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852 non dovrebbe incidere su tali orientamenti.

Tutto questo dovrebbe garantire una "compliance minima" della politica di sostegno alla ripresa con la strategia ambientale europea e in particolare con il Green Deal.

Così come per il PNRR anche nel **Regolamento (UE) 2021/1060¹⁵ recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi europei¹⁶** richiama l'applicazione del principio del DNSH con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile all'interno di ciascun fondo, come specificato all'articolo 9, comma 4.

¹⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT>

¹⁶ Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale, europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

3. Alcuni ambiti di applicazione del principio del DNSH

3.1 Le applicazioni a livello europeo

Il programma quadro Horizon Europe¹⁷ (2021-2027) si è allineato subito al Regolamento della Tassonomia integrando la dichiarazione di Do Not Significant Harm (DNSH) all'interno delle proprie call for proposal a tutti i livelli (pillar) in cui è composto.

Le dichiarazioni si riscontrano all'interno della modulistica (template) di scrittura in cui i proponenti devono dimostrare che le innovazioni proposte a finanziamento sono allineati al Regolamento. Non sono richiesti indicatori di dettaglio o indici di misurazione specifici. Indicatori e indici sono lasciati ai

¹⁷ Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione con un budget di 95,5 miliardi di euro, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/g224c3b4-f529-4b48-b21b-879c442002a2_it

Un programma estremamente ambizioso che tra i diversi obiettivi affronta il cambiamento climatico, aiuta a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e stimola la competitività e la crescita dell'UE.

bandi che in alcuni casi li richiedono ai fini della valutazione delle proposte a finanziamento.

Inoltre, le dichiarazioni devono essere confutate dai valutatori (esperti ingaggiati dalle Agenzie della Commissione per valutare le proposte) attraverso la compilazione di una check-list sul modello YES or NOT. Se il valutatore ritiene che l'innovazione proposta sia allineata al Regolamento della Tassonomia allora l'opzione YES non richiede alcun dettaglio ulteriore. Se, invece, la valutazione propende per un NO, allora questa scelta deve essere giustificata e motivata. Anche in questo caso si rileva l'assenza di indicatori o indici specifici che siano in grado di misurare o abilitare in maniera quantitativa.

In sintesi, nel Programma quadro Horizon Europe si può concludere che il principio di DNSH è presente ed è trattato in maniera qualitativa e non quantitativa.

Per contro il Programma LIFE¹⁸ (2021-2027) non si è ancora adeguato al Regolamento della Tassonomia e seppure i temi trattati siano direttamente connessi ad esso. Non si esclude un adeguamento in corso di sviluppo del programma stesso.

Analoghe considerazioni si possono estendere ai Programmi di Cooperazione territoriali come Interreg¹⁹ Europe, MED, Central, Adrion.

¹⁸ Life - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima

L'obiettivo generale del programma Life consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici. Inoltre, esso ha l'obiettivo di contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. https://cinea.ec.europa.eu/index_en

¹⁹ <https://interreg-med.eu/>

<https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html>

<https://www.interregeurope.eu/>

<https://www.adrioninterreg.eu/>


3.2 L'applicazione del principio del DNSH nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano

Come già indicato nel capitolo 2.2 il principio del DNSH è stato richiamato all'interno del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza cosiddetto "Recovery and Resilience Facility" e ha imposto agli Stati membri che le misure incluse nei piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) siano conformi al principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nello specifico l'articolo 18, comma 4, lettera d) del Regolamento RRF prevede infatti che tutte le misure contenute nei PNRR, nonché gli interventi da essi finanziati, debbano essere conformi al tale principio. La scelta di subordinare l'erogazione dei fondi del PNRR al rispetto del principio di DNSH è strettamente connessa alla strategia europea del Green Deal ed è finalizzata a consentire la transizione verde dell'Europa. I criteri di selezione delle misure del PNRR sono improntate a garantire, almeno, una conformità minima che assicuri coerenza con la strategia ambientale europea, non escludendo naturalmente che gli interventi del PNRR possano anche fornire un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali.

In riferimento a quest'ultimo aspetto si segnala che oltre al principio generale secondo il quale tutti gli interventi del PNRR devono rispettare il principio DNSH, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano è destinato a contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come definito dall'obiettivo ambientale cosiddetto "tagging climatico". Le misure che contribuiscono all'obiettivo ambientale sono individuate sulla base di una classificazione dei campi di intervento definita nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e resilienza²⁰. A ciascun campo d'intervento è associato un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100%. Le misure con coefficiente di sostegno pari al 100% dovranno ulteriormente dimostrare il loro contributo all'obiettivo ambientale tramite elementi di verifica più cogenti. La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per ogni singola misura già in sede di predisposizione del

²⁰ Articolo 18, comma 4, lettera e) del Regolamento (UE) 241/2021, che prevede che le misure del Piano siano in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, e che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI del Regolamento stesso.

PNRR (valutazione a livello di Piano), tramite delle schede di auto-valutazione standardizzate. Tale valutazione ha condizionato il disegno degli investimenti e delle riforme e/o qualificato le loro caratteristiche con specifiche indicazioni tese a contenere il potenziale effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile. Tuttavia nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte. Si riporta di seguito uno schema esemplificativo di come sono applicati alle misure del PNRR i concetti sopra esposti.



Requisiti del PNRR sulla Transizione Ecologica (fonte: GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE)

A tal fine, il 30 dicembre 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato una Guida Operativa²¹ per aiutare le Amministrazioni nella valutazione degli interventi finanziabili nell'ambito del PNRR (CIRCOLARE n. 32 MEF del 30 dicembre 2021). Tale Guida è stata di recente aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO UNITÀ DI MISSIONE NG EU. La Guida chiarisce che *“per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori: - indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti; - adottino criteri*

²¹<https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html#:~:text=La%20Guida%20operativa%20per%20il%20rispetto%20del%20principio,utili%20per%20documentare%20il%20rispetto%20dei%20requisiti%20DNSH.>

conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata; - raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli."

Tale passaggio contenuto nella Guida in sostanza sancisce il principio che rimane responsabilità di ciascuna amministrazione o soggetto titolare di finanziamenti PNRR attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria e che lo scopo della guida è fornire un orientamento e suggerire possibili modalità. Lo scopo della Guida non è imporre obblighi giuridici (il documento non impone obblighi cogenti) ma fornire un orientamento e suggerire possibili modalità affinché ciascun beneficiario di fondo, incaricata di attuare gli interventi del PNRR, possa assicurare e dimostrare il rispetto del principio di DNSH sancito a livello comunitario, giacché tutte le misure e gli interventi correlati devono, per espressa previsione legislativa, obbligatoriamente rispettare il principio del "Do No Significant Harm" sancito dal Regolamento tassonomia.

La Guida è composta da:

- una **mappatura** delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- **schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici** per ciascun investimento contenenti l'autovalutazione che il Governo ha condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH delle misure contenute nel PNRR.
- **31 schede tecniche**, relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ecc.), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo** per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;

- Appendice riassuntiva della **Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici** come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La mappatura delle misure del PNRR

Lo scopo della mappatura è quello di consentire una immediata corrispondenza tra le Misure previste nel PNRR e le Schede Tecniche predisposte per singolo argomento. A ciascun Investimento e Riforma previsto dal Piano (per Missione, Componente), sono state associate una o più Schede Tecniche, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica. Ai fini della comprensione dell'utilizzo della mappatura, è importante precisare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, spingendosi oltre le previsioni del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza ha deciso di prevedere due diversi regimi di conformità cui subordinare eventualmente l'erogazione dei fondi PNRR, ossia:

- **Regime 1:** corrispondente al regime di Contributo Sostanziale, richiede il rispetto di requisiti più stringenti;
- **Regime 2:** corrispondente al mero rispetto del principio DNSH, presenta requisiti meno complessi.



I- Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche

Investimenti PNRR					Regime	Schede Tecniche da applicare																															
Titolo misura	Missione	Componente	M	Nome		Scheda 1 Contributo sostanziale	Scheda 2 Bioraffineria a valle	Scheda 3 Aquisizione, rinnovo, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni strumentali	Scheda 4 Acquisizione, rinnovo, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni strumentali	Scheda 5 Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni strumentali	Scheda 6 Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni strumentali	Scheda 7 Acquisizione, rinnovo, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni strumentali	Scheda 8 Acquisizione, rinnovo, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di beni strumentali	Scheda 9 Trasporti per	Scheda 10 Produzione di bioenergia	Scheda 11 Produzione di bioenergia	Scheda 12 Produzione di bioenergia	Scheda 13 Produzione di bioenergia	Scheda 14 Produzione di bioenergia	Scheda 15 Produzione di bioenergia	Scheda 16 Produzione di bioenergia	Scheda 17 Produzione di bioenergia	Scheda 18 Produzione di bioenergia	Scheda 19 Produzione di bioenergia	Scheda 20 Produzione di bioenergia	Scheda 21 Produzione di bioenergia	Scheda 22 Produzione di bioenergia	Scheda 23 Produzione di bioenergia	Scheda 24 Produzione di bioenergia	Scheda 25 Produzione di bioenergia	Scheda 26 Produzione di bioenergia	Scheda 27 Produzione di bioenergia	Scheda 28 Produzione di bioenergia	Scheda 29 Produzione di bioenergia	Scheda 30 Produzione di bioenergia		
Economia circolare e agricoltura sostenibile	MC	C1	Inv2.2	Piano Agrifoglio	Regime 1	X																															
Economia circolare e agricoltura sostenibile	MC	C1	Inv2.3	Intervento di riqualificazione nel settore agricolo ed alimentare	Regime 2	X																															
Economia circolare e agricoltura sostenibile	MC	C1	Inv3.1	Indie verdi	Regime 1	X		X																													
Economia circolare e agricoltura sostenibile	MC	C1	Inv1.2	Ciclova.comunicativa	Regime 1	X	X			X																											
Economia circolare e agricoltura sostenibile	MC	C1	Inv1.3	Cultura e competenza su temi e sfide ambientali	Regime 2						X																										

Estratto della mappatura misure PNRR-schede tecniche-regime (fonte: GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE)

Tale distinzione tra Regime 1 (contributo sostanziale) e Regime 2 (DNSH), tuttavia, è stata sviluppata solo in relazione al primo obiettivo ambientale, ossia quello di mitigazione dei cambiamenti climatici, mentre per tutti gli altri obiettivi ambientali è stato previsto un solo regime, il Regime 2. Questo deriva probabilmente dallo stato di avanzamento del lavoro sulla tassonomia, che per ora vede compiutamente sviluppati solo i criteri in relazione ai primi due obiettivi ambientali. L'indicazione del Regime 1 si applica all'attività principale, per il quale nel template DNSH (vedi Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento) è stato dichiarato un contributo sostanziale. Eventuali interventi accessori dovranno rispettare il Regime 2. Occorre tuttavia precisare che alcune misure del Piano possono coprire argomenti/aree trattati in più schede

A titolo esemplificativo e con riferimento alla figura sopra, per investimenti ricadenti nella misura "Parco Agrisolare" (M2C1 Inv. 2.2) è indicato il Regime 1 (contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici), e si possono applicare, a secondo della struttura dell'investimento, la Scheda 12 - "Produzione elettricità da pannelli solari" e la Scheda 2 - "Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali".

Il contenuto delle Schede tecniche

Le schede tecniche forniscono alle amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori la normativa vigente e gli ulteriori eventuali vincoli DNSH associati alle singole misure nel PNRR e restituiscono una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche liste di controllo o check list per facilitare l'applicazione, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli in Regime 1 e quelli in Regime 2 e tra quelli ante-operam a quelli post-operam. In particolare sono stati individuati 31 cluster (29 nella prima versione della Guida), ossia attività economiche, in cui è possibile raggruppare gli interventi del PNRR e per ognuno di questi cluster è stata redatta una scheda tecnica.

Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici	
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali	
Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche	
Scheda 4 - Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario	
Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici	
Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud	
Scheda 7 - Acquisto servizi per fiere e mostre	
Scheda 8 - Data center	
Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli	
Scheda 10 - Trasporto per acque interne e marittimo	
Scheda 11 - Produzione di biometano	
Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari	
Scheda 13 - Produzione di elettricità da energia eolica	
Scheda 14 - Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi	
Scheda 15 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse	
Scheda 16 - Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate	
Scheda 17 - Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi	
Scheda 18 - Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica ..	
Scheda 19 – Imboschimento e restauro forestale	
Scheda 20 - Coltivazione di colture perenni e non perenni.....	
Scheda 21 - Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/ teleraffrescamento	
Scheda 22 - Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)	
Scheda 23 - Infrastrutture per il trasporto ferroviario	
Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue	
Scheda 25 - Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)	
Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca	
Scheda 27 - Ripristino ambientale delle zone umide	
Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione stradale	
Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte	
Scheda 30 - Trasmissione e distribuzione di energia elettrica	
Scheda 31 - Impianti di irrigazione	

Elenco delle schede tecniche della GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (fonte: <https://italiadomani.gov.it/>)

Le schede sono articolate nelle seguenti sezioni:

A. **Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano

B. **Campo di applicazione della scheda**, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate.

C. **Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1.

D. **Vincoli DNSH** con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali

E. **Perché i vincoli** relativi a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella "fase di realizzazione" sia nella "fase di esercizio" dell'investimento in oggetto.

F. **Normativa di riferimento** DNSH comunitaria e nazionale, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e il Regolamento Delegato che lo integra, ovvero gli elementi di novità derivanti dall'applicazione delle Schede tecniche DNSH rispetto alla normativa vigente.

Sintesi delle informazioni contenute nelle schede tecniche della GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (fonte: <https://italiadomani.gov.it/>)

A titolo esemplificativo e per meglio comprendere il funzionamento delle schede si riporta di seguito una sintesi delle indicazioni e dei vincoli DNSH contenuti nella scheda Scheda 12 - "Produzione di elettricità da pannelli solari" e degli elementi di verifica ex ante ed ex post richiesti con riferimento al solo obiettivo di "mitigazione". Per gli altri obiettivi si rimanda alla lettura della Scheda.

A. **Codice NACE:** questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano la produzione di energia elettrica da pannelli solari. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice NACE: • D 35.11 - produzione di energia elettrica.

B. **Campo di applicazione della scheda:** la presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV), nonché l'installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari.

Esclusivamente per l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici si è individuato il limite di **1 MW per l'applicazione della valutazione dei rischi climatici.**

C. **Principio guida:** tutti gli investimenti che comprendono l'attività di produzione di elettricità da pannelli solari devono contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, a questa scheda si applica unicamente il regime del contributo sostanziale (Regime 1). Inoltre, ai fini del rispetto della tassonomia, la produzione di elettricità da pannelli solari è considerata un'attività che contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, solo se:

- *è svolta con adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione, ampiezza) e di sicurezza antincendio;*
- *non compromette alcuno dei sei obiettivi ambientali della Tassonomia, e, in particolare, in materia di economia circolare, e salvaguardia della biodiversità, anche agraria. Ancorché non previsto dalla Tassonomia, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la limitazione all'uso del suolo.*

D. **Vincoli DNSH**

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché la

produzione di elettricità da pannelli solari sia efficiente. Dovranno essere pertanto adottate tutte le Norme CEI applicabili, volte all'efficienza ed alla sicurezza (es. COMITATO TECNICO CT827, COMITATO TECNICO CEI 316).

Elementi di verifica ex ante

- *Occorre assicurarsi che il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segua le disposizioni del CEI*

Elementi di verifica ex post

- *Impianti fino a 20 kW: Dichiarazione di conformità dell'intero impianto ex DM 37/2008 rilasciata dall'installatore.*
- *Impianti oltre 20 kW: dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI.*

Per i vincoli relativi altri obiettivi si rimanda alla lettura della Scheda.

E. Perché i vincoli: con riferimento alla sola Mitigazione del cambiamento climatico le criticità potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei criteri DNSH sono: la produzione di elettricità da energia fotovoltaica non determina impatto sui cambiamenti climatici. Al fine di poter dimostrare di contribuire sostanzialmente alla "mitigazione del cambiamento climatico" dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili perché il processo di produzione elettrica da energia eolica risulti efficiente.

Per gli altri obiettivi si rimanda alla lettura della Scheda.

F. Normativa di riferimento: nella scheda è riportata la principale normativa comunitaria e nazionale applicabile alla produzione di energia elettrica solare e si specifica che gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- *la previsione, per impianti di potenza superiore a 1 MW, di una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell'Unione Europea;*

- *i pannelli solari devono essere realizzati in modo da massimizzare la loro riparabilità, l'utilizzo di componenti caratterizzate ove possibile da durabilità e riciclabilità, facilmente disassemblabili e rimpiazzabili;*
- *non potrà essere impedito l'uso dei suoli destinati alla produzione di alimenti e mangimi per la produzione di elettricità da pannelli solari. Sono pertanto ammessi i progetti di impianti agrivoltaici.*

Check list di verifica e controllo


Un ulteriore strumento messo a disposizione delle amministrazioni e dei soggetti attuatori delle misure del PNRR sono le check list di verifica e controllo. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive. Per le schede tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la checklist contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.

Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante	1	Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione?		
	2	I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE?		
	3	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW?		
	4	Sono stati rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE ?		
	5	Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?		
	6	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc...), è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?		
	7	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?		
Ex-post	8	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?		
	9	Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?		
	10	Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?		
	11	Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?		

Esempio di check list di verifica e controllo per la Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari (fonte: <https://italiadomani.gov.it/>)

Alla luce di tali strumenti messi a disposizione se ne deduce che il rispetto dei vincoli DNSH è sancito attraverso:

- i) autocertificazione, mediante compilazione della Checklist di Controllo che riassume tutti gli elementi di verifica
- ii) ottenimento e corretta archiviazione di tutta la documentazione richiesta dalla specificità della misura.



Schematizzazione del processo di controllo previsto dalla GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (fonte: <https://italiadomani.gov.it/>)

I beneficiari di fondi PNRR pertanto devono essere avvertiti delle loro responsabilità connesse all'ottenimento della documentazione citata e della relativa archiviazione.

L'autocertificazione (checklist) e la documentazione dovrà essere resa disponibile agli organi di controllo nazionali ed europei (es. audit della Commissione UE).

In conclusione, il principio del DNSH deve accompagnare l'intero processo di predisposizione e attuazione del PNRR: le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestones e target), mentre gli enti locali e gli altri soggetti attuatori, durante la redazione dei propri progetti, hanno la responsabilità realizzare opere nel rispetto del principio del DNSH.

3.3 Altre applicazioni

Nel panorama nazionale troviamo *le Linee guida per l'applicazione della Tassonomia in azienda*²² realizzate da Assolombarda con la collaborazione

²² <https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/le-linee-guida-per-l2019applicazione-della-tassonomia-in-azienda>

della Scuola Superiore Sant'Anna e Green Università Bocconi. Il documento offre utili spunti di approfondimento sul tema della Tassonomia analizzando gli adempimenti e le opportunità che sono introdotte dalla Tassonomia per orientare le scelte delle imprese verso la transizione ecologica.

In particolare sono trattati aspetti che riguardano:

- *lo sviluppo di un percorso di approfondimento per aiutare le imprese a prepararsi a rispondere efficacemente alle richieste da parte del sistema finanziario, bancario e assicurativo connesse ai nuovi adempimenti legislativi del pacchetto europeo sulla Finanza Sostenibile;*
- *la comprensione da parte delle imprese delle aspettative degli operatori della finanza di impresa e del settore degli investimenti privati, l'adeguamento delle proprie attività aziendali e dei propri strumenti e strategie di investor relation, di rendicontazione e di comunicazione alle nuove esigenze poste dalle sfide della Finanza Sostenibile;*
- *indicazioni e strumenti su come comunicare efficacemente il proprio impegno verso la sostenibilità e trasmettere agli operatori finanziari e agli stakeholder il proprio posizionamento in termini di allineamento alla Tassonomia e agli obiettivi europei in materia di finanza sostenibile.*

All'interno del documento sono sviscerati tutti gli aspetti e le criticità che emergono sull'applicazione del principio del DNSH e ha rappresentato anche un utile riferimento per la redazione delle presenti linee guida.

4. Indicazioni operative per l'applicazione del principio del DNSH nei bandi FESR 2021 - 2027

4.1 L'applicazione del principio DNSH nella valutazione del PR-FESR 2021- 2027 della Regione Emilia-Romagna

La valutazione di conformità al principio DNSH del PR-FESR 2021-2027 è stata integrata nell'ambito della procedura di VAS ai fini dell'approvazione del programma, già adottato con Delibera n. 1895 del 15 novembre, come richiesto nell'ambito delle note tecniche emanate dal Presidenza del Consiglio dei Ministri (in particolare nota DPCE 9069-P-07/12/2021), secondo gli orientamenti tecnici dell'Unione Europea sull'applicazione del principio DNSH nelle politiche di coesione.

In particolare, in sinergia con le indicazioni di livello nazionale ed europeo, sono state richiamate le valutazioni elaborate per il PNRR per quelle azioni del PR FESR 2021-2017 perfettamente allineate con il Piano Nazionale, mentre per le altre misure sono state valutate utilizzando schede di autovalutazione basate sull'analisi dei sei obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, della coerenza con il quadro normativo e programmatico vigente e del rispetto delle Best Available Techniques (BAT).

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da ciascuna misura di Programma sono stati ricondotti a quattro scenari distinti:

- *la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;*
- *la misura ha un coefficiente 100 % di sostegno ad un obiettivo legato ai cambiamenti; climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;*
- *la misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;*
- *la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.*

Nelle prime tre casistiche è stato possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH, esplicitando, nella scheda specifica predisposta, la motivazione di fondo per cui l'effetto dell'azione è stata ritenuta non significativo.

Per le azioni ricadenti nell'ultimo caso è stato, invece, necessaria un'analisi più approfondita dell'effetto potenzialmente indotto. Gli esiti di tale valutazione sono stati esplicitate in specifiche schede, riportando le motivazioni sostanziali del giudizio, nonché le condizioni per assicurare gli obiettivi ambientali.

Alla luce di tali approfondimenti, la valutazione di conformità al DNSH effettuata non ha individuato azioni di Programma con potenziale danno ambientale significativo se attuate nel rispetto degli standard tecnici di settore, soprattutto in campo energia ed economia circolare. Ha sottolineato, tuttavia, che il rispetto del principio DNSH sarà assicurato in fase di attuazione del programma mediante l'individuazione di criteri specifici da definire nei bandi, nonché attraverso il monitoraggio ambientale.

Con Determina n. 1050 del 21/01/2022 è stato espresso dall'Autorità competente per la VAS Parere motivato sul Programma PR FESR 2021-2027, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con raccomandazioni.

In particolare il punto 3) di tale atto raccomanda "di esplicitare gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei bandi, prevedendo, eventualmente, meccanismi amministrativi da osservare in fase attuativa per il pieno rispetto dei contenuti del DNSH", sottolineando che il principio del DNSH vada applicato all'intero ciclo di vita dell'attività economica a partire dalla sua programmazione sino al suo smantellamento.

4.2 Metodologia applicabile ai bandi afferenti al Programma PR FESR 2021-2027 per la valutazione DNSH

Il Programma Regionale FESR 21-27 ha incluso una specifica valutazione di conformità al principio DNSH che ha consentito, anche sulla base degli esiti della valutazione delle azioni del PNRR, di individuare i principali elementi di attenzione da monitorare nel corso della sua attuazione per assicurare il rispetto dei sei obiettivi ambientali previsti dal Regolamento Tassonomia.

Tale valutazione dovrà essere approfondita per ciascun gruppo di azioni, che afferiranno ai diversi bandi che saranno emessi nell'ambito del Programma, sulla base di eventuali **indagini di mercato, buone pratiche e tecnologie applicabili**, al fine di confermare gli esiti dell'analisi iniziale e/o individuare ulteriori criteri discriminanti ai fini della:

- *esclusione ex-ante dalla valutazione DNSH in casi specifici (es. l'utilizzo di FER almeno all'80%);*
- *implementazione di verifiche in fasce di rendicontazione, da effettuare a campione sui progetti finanziati.*

L'individuazione di specifici fattori per gli obiettivi ambientali ritenuti maggiormente significativi per ciascun settore permetterà di definire, ove possibile, **casistiche di esclusione ex-ante dalla valutazione DNSH**, perché sicuramente non arrecanti un danno ambientale significativo. In tali casi non è prevista alcuna documentazione specifica a carico del beneficiario relativamente al rispetto del principio DNSH se non in fase di rendicontazione al fine di dimostrare il possesso del requisito specifico richiesto per l'esclusione.

Per tutte le altre casistiche sarà richiesta una valutazione degli effetti ambientali in fase di presentazione del progetto, al fine di assicurare il non aggravio delle condizioni ambientali, sulla base delle criticità ambientali e territoriali attenzionati dalle strategie di pianificazione e di indirizzo di livello regionale (*in primis* Patto per il lavoro e il Clima, Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, Strategia Regionale di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici) e sovraordinato.

In particolare, in fase di rendicontazione, verrà inoltre richiesto ai beneficiari di dichiarare **l'andamento delle performance ambientali** di ciascun progetto, misurando con indicatori specifici, esplicitati in ciascun bando, il contributo apportato. Gli stessi saranno definiti a partire dallo schema di monitoraggio ambientale del Programma Regionale, esplicitando le metodologie di calcolo, le fonti dei dati ed ogni altro eventuale riferimento tecnico ritenuto necessario (paragrafo 4.7).

4.3 Criteri di esclusione dalla valutazione DNSH in relazione alle caratteristiche del progetto

L'analisi dettagliata del bando, come già accennato in precedenza, consentirà di approfondire, sulla base anche della valutazione elaborata ai fini dell'approvazione del Programma, le caratteristiche specifiche del bando sia in termini di spese ammissibili, destinatari, importo, ecc., sia individuando caratteristiche dimostrabili *ex-ante* che consentano l'esclusione dall'onere di valutazione del DNSH in capo ai beneficiari. Queste casistiche saranno esplicitate nel testo di ciascun bando.

Tale modalità di semplificazione, nel pieno rispetto dei principi di **legalità, tutela ambientale e giustizia sociale**, determinerà minor oneri in capo ai beneficiari, favorendo una maggiore partecipazione e diffusione del Programma.

Sono, inoltre, da ritenere escluse *ex-ante* dalla valutazione DNSH le azioni afferenti ai settori: **istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura, che per loro natura hanno un carattere esclusivamente immateriale** e che pertanto, stante gli orientamenti tecnici della Commissione Europea sull'applicazione del DNSH (2021/C 58/01), richiamati anche nell'ambito della Valutazione DNSH del Programma, si ritiene che non possano arrecare danno ambientale.

In analogia a quanto sopra si ritiene che anche le azioni correlate **all'acquisto di software, licenze, consulenze tecnico-scientifiche**, possano essere escluse ex-ante dalla valutazione DNSH, in quanto **a carattere immateriale**.

Ulteriormente si considera che possano essere escluse ex-ante dalla valutazione DNSH per la loro natura immateriale anche **le spese per il personale e quelle generali**.

Si deve, poi, sottolineare che sono definiti dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) specifici **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per diverse aree di applicazione.

Attualmente i CAM approvati riguardano 18 categorie merceologiche, di cui 11 prioritarie:

1. Arredi per interni
2. Arredo urbano
3. Ausili per l'incontinenza
4. Calzature da lavoro e accessori in pelle
5. Carta
6. Cartucce
7. Edilizia
8. Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)
9. Illuminazione pubblica (servizio)
10. Illuminazione, riscaldamento/raffrescamento per edifici
11. Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria
12. Rifiuti urbani
13. Ristorazione collettiva
14. Sanificazione
15. Stampanti

16. Tessili
17. Veicoli
18. Verde pubblico

CAM prioritari

1. Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
2. edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade)
3. gestione dei rifiuti urbani e assimilati
4. servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
5. servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
6. elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
7. prodotti tessili e calzature
8. cancelleria (carta e materiali di consumo)
9. ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
10. servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
11. trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

Si ritiene che l'applicazione dei CAM, aggiornati periodicamente dal MITE sulla base dell'evoluzione tecnologica e di mercato, garantisca un livello di sostenibilità ambientale adeguato affinché siano rispettati gli obiettivi ambientali DNSH. I CAM in vigore sono disponibili sul sito del Ministero della Transizione Ecologica.

Inoltre, ulteriori casistiche di esclusione *ex-ante* dalla valutazione DNSH potranno essere definite, per ciascun bando, in caso di: possesso di **Sistema di Gestione Ambientale** che certifichi la sostenibilità ambientale dell'attività.

In particolare, potranno essere valutati quali fattori escludenti per l'obiettivo tassonomico **mitigazione dei cambiamenti climatici**, in funzione dell'ambito del bando specifico, i seguenti criteri:

Bandi attinenti all'ambito "ricerca e innovazione" (ob.specifico 1.1):

1. sostituzione e rinnovo di data center, attrezzature e/o linee produttive migliorative rispetto alla condizione esistente in termini di performance energetica certificata;
2. riorganizzazione logistica: trasporto in ingresso e uscita con l'utilizzo di una flotta composta almeno per l'80% di **mezzi di trasporto a basso impatto ambientale**²³;
3. utilizzo di piattaforme digitali esistenti in possesso di **certificazioni ambientali** (esempio: EMAS, ISO 14001); con eventuale applicazione di tecnologie ITS e smart grid.
4. per investimenti collegati a nuove attrezzature presenza di **certificazioni relative alla loro efficienza energetica** (come ad esempio EnergyStar o equivalenti) o in caso di data center adesione a "*European Code of conduct for data Center Energy Efficiency/CEN-CENELEC*" o pratiche di risparmio energetico equivalenti;
5. per investimenti in nuove tecnologie e nuovi combustibili migliorative rispetto all'esistente in termini di **performance energetica certificata e con basse emissioni di gas climalteranti**;
6. attività o parti di essa alimentate all' **80% da fonti rinnovabili (FER)**;
7. dichiarazione resa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 in relazione all'attuazione di **una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica**:
 - a) introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - b) nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;

²³ DM 6/04/2022 "Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti"

- c) utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
- d) installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
- e) soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività.

Bandi attinenti all'ambito "digitalizzazione" (ob. specifico 1.2):

1. sostituzione e rinnovo di data center, attrezzature migliorative rispetto alla condizione esistente in termini di **performance energetica certificata**;
2. per aziende operanti nell'e-commerce, utilizzo di una flotta composta almeno per l'80% di **mezzi di trasporto a basso impatto ambientale**¹;
3. per investimenti collegati a nuove attrezzature presenza di certificazioni relative alla loro efficienza energetica (come ad esempio EnergyStar o equivalenti) o in caso di data center adesione a "*European Code of conduct for data Center Energy Efficiency/CEN-CENELEC*" o pratiche di risparmio energetico equivalenti;
4. utilizzo di piattaforme digitali esistenti in possesso di certificazioni ambientali (esempio: EMAS, ISO 14001), applicazione di tecnologie ITS e smart grid;
5. attività o parti di essa alimentate all' 80% da FER;
6. dichiarazione resa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 in relazione all'attuazione di **una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica**:
 - a) introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - b) nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
7. per investimenti dedicati al sostegno della digitalizzazione delle imprese la dichiarazione di cui al punto precedente potrà includere anche le ulteriori misure previste dal DM:
 - c) utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
 - d) installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;

- e) soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività.

**Bandi attinenti all'ambito "crescita sostenibile e competitività delle PMI"
(ob.specifico 1.3):**

1. sostituzione e rinnovo di data center, attrezzature e/o linee produttive migliorative rispetto alla condizione esistente in termini di performance energetica certificata;
2. riorganizzazione logistica: trasporto in ingresso e uscita con l'utilizzo di una flotta composta almeno per l'80% di **mezzi di trasporto a basso impatto ambientale**¹;
3. utilizzo di piattaforme digitali esistenti in possesso di **certificazioni ambientali** (esempio: EMAS, ISO 14001);
4. per investimenti collegati a nuove attrezzature presenza di **certificazioni relative alla loro efficienza energetica** (come ad esempio EnergyStar o equivalenti) o in caso di data center adesione a "European Code of conduct for data Center Energy Efficiency/CEN-CENELEC" o pratiche di risparmio energetico equivalenti;
5. per investimenti in nuove tecnologie e nuovi combustibili migliorative rispetto all'esistente in termini di **performance energetica certificata e con basse emissioni di gas climalteranti**;
6. attività o parti di essa alimentate all' **80% da fonti rinnovabili**;
7. dichiarazione resa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 in relazione all'attuazione di **una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica**:
 - a) introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - b) nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
 - c) utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;

- d) installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
 - e) soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività.
8. nel caso di investimenti che prevedano costruzione di edifici, riqualificazioni energetiche o ristrutturazioni potranno essere i fattori escludenti previsti nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.1.

Bandi relativi all'ambito "efficienza energetica ed energie rinnovabili" (ob.specifico 2.1 e 2.2.):

1. nel caso di **ristrutturazione importante**: quando l'importo della ristrutturazione dell'involucro o dei sistemi tecnici supera il 25% del valore dell'edificio escluso il terreno, oppure la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio, come definito dalla Direttiva 2010/31/UE sulla "prestazione energetica nell'edilizia".
2. nel caso di **riqualificazione energetica**, se consente un risparmio del fabbisogno di "energia primaria globale" almeno del 30% rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione o riqualificazione;
3. copertura dei consumi totali (ACS; riscaldamento, climatizzazione estiva) con **fonti rinnovabili per almeno l'70% per ristrutturazione rilevante e 30% negli altri casi**;
4. adesione a **protocolli di sostenibilità ambientale** (es. Itaca, Casaclima);
5. dichiarazione resa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 in relazione all'attuazione di **una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica**:
 - a) introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - b) nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;

- c) utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
 - d) installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
 - e) soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività.
6. rispetto dei criteri EU per gli acquisti verdi (GPP) **nel settore dell'illuminazione pubblica** in termini di **efficacia minima** delle apparecchiature;
7. utilizzo di almeno l'80% del totale di apparecchiature AEE in **Classe energetica > Classe A**.

Bandi relativi ad interventi di "miglioramento ed adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici e interventi per il dissesto " (ob.specifico 2.4):

1. presenza di **etichettatura di prodotto/certificazioni attestante l'efficienza energetica delle apparecchiature**/materiali utilizzati per gli interventi (almeno 80% del totale);
2. nel caso di **nuove costruzioni di edifici** se presentano una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore del 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB;
3. nel caso di **ristrutturazione importante**: quando l'importo della ristrutturazione dell'involucro o dei sistemi tecnici supera il 25% del valore dell'edificio escluso il terreno, oppure la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio, come definito dalla Direttiva 2010/31/UE sulla "prestazione energetica nell'edilizia";
4. nel caso di **riqualificazione energetica**, se consente un risparmio del fabbisogno di "energia primaria globale" almeno del 30% rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione o riqualificazione;

5. copertura dei consumi totali (ACS; riscaldamento, climatizzazione estiva) con **fonti rinnovabili per almeno l'65% per ristrutturazione rilevante e 30% negli altri casi;**
6. adesione a **protocolli di sostenibilità ambientale** (es. Itaca, Casaclima)
7. utilizzo di almeno l'80% del totale di apparecchiature in **Classe energetica > Classe A;**
8. dichiarazione resa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 in relazione all'attuazione di **una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica:**
 - a) introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - b) nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
 - c) utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
 - d) installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
 - e) soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività.

Bandi relativi ad “interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese” (ob. specifico 2.6):

- 1) copertura dei consumi con FER per almeno l'80%;
- 2) percentuale di almeno l'80% della flotta di **veicoli a basso impatto ambientale¹**
- 3) dichiarazione resa ai sensi dell'allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022 in relazione all'attuazione di **una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica:**
 - a. introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;

- b. nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
- c. utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
- d. installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
- e. soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività.

Per quanto riguarda l'obiettivo tassonomico **"adattamento ai cambiamenti climatici"** potranno essere valutati quali fattori escludenti, in funzione dell'ambito del bando specifico, i seguenti criteri:

Bandi attinenti agli ambiti "ricerca e innovazione" (ob.specifico 1.1) e "crescita sostenibile e competitività delle PMI" (ob.specifico 1.3):

1. per investimenti collegati alla realizzazione di data center e infrastrutture IT presenza di **certificazioni relative alla loro efficienza energetica** (come ad esempio EnergyStar o equivalenti) adesione a *"European Code of conduct for data Center Energy Efficiency/CEN-CENELEC"* o pratiche di risparmio energetico equivalenti;
2. rinnovo di linee produttive esistenti con impianti (o parti di essi), anche sperimentali, a minor impatto ambientale.

Bandi attinenti all'ambito "digitalizzazione" (ob.specifico 1.2):

1. sviluppo di App a supporto della cultura e della sua divulgazione.

Bandi relativi agli ambiti "efficienza energetica ed energie rinnovabili" (ob. specifico 2.1 e 2.2.), "miglioramento ed adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici" (az.2.4.1) e "interventi per il dissesto secondo un approccio ecosistemico e privilegiando approcci e tecnologie Nature Based Solution (NBS)" (az. 2.4.2):

1. nel caso di **nuove costruzioni di edifici** se presentano una domanda di energia primaria globale non rinnovabile inferiore dei

- requisiti NZEB** 20% alla domanda di energia primaria non rinnovabile risultante dai requisiti NZEB;
2. nel caso di **ristrutturazione importante**: quando l'importo della ristrutturazione dell'involucro o dei sistemi tecnici supera il 25% del valore dell'edificio escluso il terreno, oppure la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio, come definito dalla Direttiva 2010/31/UE sulla "prestazione energetica nell'edilizia";
 3. nel caso di **riqualificazione energetica**, se consente un risparmio del fabbisogno di "energia primaria globale" almeno del 30% rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione o riqualificazione;
 4. nel caso di **ristrutturazione importante o riqualificazione energetica** se il progetto prevede di rendere permeabili almeno il 50% della superficie non edificata mediante idonei interventi atti a minimizzare il consumo di suolo permeabile (es. parcheggi permeabili, ombreggiati e aree verdi);
 5. copertura dei consumi totali (ACS; riscaldamento, climatizzazione estiva) degli edifici con **fonti rinnovabili per almeno l'70%**;
 6. per interventi di adeguamento sismico o intervento per il contrasto del dissesto idrogeologico sull'esistente se non si determina un maggior consumo di suolo.

Bandi relativi ad "interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese" (ob. specifico 2.6):

1. copertura dei consumi con FER per almeno l'80%.

Per quanto riguarda l'obiettivo tassonomico "**uso sostenibile e alla protezione delle risorse idriche e marine**" potranno essere valutati quali fattori escludenti, in funzione dell'ambito del bando specifico, i seguenti criteri:

Bandi connessi agli ambiti "ricerca e innovazione" (ob.specifico 1.1), "crescita sostenibile e competitività delle PMI" (ob.specifico 1.3):

1. realizzazione di interventi di salvaguardia, monitoraggio, controllo delle risorse idriche e marine;
2. nessuna interferenza con la matrice ambientale "Risorse idriche e marine";
3. utilizzo di **misure per la riduzione dei consumi idrici e per l'incremento della sostenibilità** delle attività che interagiscono con questa componente (es.: Sistemi di Gestione Ambientale con specifici controlli sulla componente "Risorse idriche");
4. introduzione o rinnovo di sistemi che **riducano gli inquinanti** presenti negli scarichi idrici;
5. realizzazione di **sistemi di drenaggio e di ricircolo** in ambito urbano o produttivo.

Bandi relativi all'ambito "efficienza energetica ed energie rinnovabili" (ob. specifico 2.1 e 2.2.):

1. adozione di **buone pratiche che prevedano il riutilizzo delle acque**;
2. utilizzo di **misure per la riduzione dei consumi idrici**;
3. intervento di imprese edili con Sistemi di Gestione Ambientale con specifici controlli sulla componente "Risorse idriche".

Bandi connessi ad "interventi per il dissesto idrogeologico secondo un approccio ecosistemico e privilegiando approcci e tecnologie Nature Based Solution (NBS)" (az. 2.4.2):

1. adozione di **buone pratiche** (esempio Nature Based Solutions-NBS) che **favoriscano la ricarica delle falde**, che riducano i fenomeni di lisciviazione superficiale e ruscellamento;
2. intervento di imprese specializzate con Sistemi di Gestione Ambientale con specifici controlli sulla componente "Risorse idriche".

Bandi relativi ad "interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese" (ob. specifico 2.6):

1. adozione di **buone pratiche che prevedano il riutilizzo delle acque** e minimizzino l'interferenza con la matrice acqua;
2. intervento di imprese specializzate con Sistemi di Gestione Ambientale con specifici controlli sulla componente "Risorse idriche".

Bandi relativi a "progetti di mobilità dolce e ciclo-pedonale" (az. 2.8.1):

1. nessuna interferenza con la componente "Risorse idriche";
2. realizzazione di **sistemi drenaggio urbano**, evitando il dilavamento delle acque meteoriche su superfici impermeabili.

Per quanto riguarda l'obiettivo tassonomico "**economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti**" potranno essere valutati quali fattori escludenti, in funzione dell'ambito del bando specifico, i seguenti criteri:

Bandi connessi agli ambiti "ricerca e innovazione" (ob. specifico 1.1), ad eccezione di operazioni che includano il sostegno a start-up o nuove infrastrutture di ricerca, "digitalizzazione" (ob. specifico 1.2), "crescita sostenibile e competitività delle PMI" (ob. specifico 1.3):

1. utilizzo di almeno l'80% dei materiali/attrezzature con **marcatura attestante il contenuto di materiale riciclato** (es. ReMade);
2. utilizzo di **piattaforme esistenti in possesso di certificazioni ambientali** (es. EMAS, ISO 14001, Ecolabel, Certificazione di impronta ambientale);
3. utilizzo di prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, in possesso di una delle seguenti certificazioni: ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS; BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)"; BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata

precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);

4. conformità dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS, RoHS, **ecodesign e compatibilità elettromagnetica** e/o in possesso di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel);
5. certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione [ISO 9001 e UNI EN ISO 14001], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche];
6. possesso da parte del Proponente/Fornitore dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei Sistemi di gestione dei RAEE;
7. tasso di riciclaggio dei rifiuti superiore al 50%.

Bandi connessi ad operazioni che includano il sostegno a start-up o nuove infrastrutture di ricerca (az. 1.1.5, 1.1.7):

1. conformità dei materiali e prodotti utilizzati nell'ambito del processo produttivo alle direttive/regolamenti Reach-RoHS/EU F-GAS e contestuale utilizzo di fonti energetiche a basse emissioni e presenza di SGA su tutta la filiera produttiva;
2. utilizzo di tecnologie con sistemi di monitoraggio e controllo certificati per le emissioni inquinanti in aria, acqua o suolo (es: filtri dell'aria o dell'acqua) e contestuale utilizzo sia di fonti energetiche a basse emissioni, sia di presenza di SGA su tutta la filiera produttiva e sia non utilizzo di sostanze pericolose ai sensi delle direttive/regolamenti Reach-RoHS/EU F-GAS;
3. utilizzo di almeno l'80% di materiali/attrezzature in possesso di **etichettatura ambientale** (es. ISO 14000, Ecolabel);
4. presentazione di un'autodichiarazione che attesti che il progetto sarà assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa vigente;

5. utilizzo di BAT specifiche che garantiscano i requisiti minimi per TUTTI gli stadi potenzialmente impattanti del progetto su acqua, aria e suolo;
6. tasso di riciclaggio dei rifiuti superiore al 50%.

Bandi connessi alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici (az. 2.1.1, 2.2.1), per il miglioramento sismico (az. 2.4.1), per il dissesto idrogeologico (az. 2.4.2), funzionali alla mobilità ciclistica (az. 2.81.):

1. iscrizione al Consorzio REC o percentuale minima di invio a recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione CDW:70%;
2. percentuale minima in peso dei materiali impiegati per la realizzazione degli interventi deve essere composto da **materiali riciclati:15%**;
3. conformità dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS, RoHS, **ecodesign e compatibilità elettromagnetica** e/o in possesso di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel)
4. tasso di riciclaggio dei rifiuti superiore al 50%.

Bandi connessi alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica per le imprese (az.2.1.2, 2.2.2), compresa la costruzione di nuovi impianti rinnovabili a supporto di comunità energetiche (az. 2.2.3):

1. utilizzo di prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, in possesso di una delle seguenti certificazioni: ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS; BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)"; BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita);

2. conformità dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS, RoHS, **ecodesign e compatibilità elettromagnetica** e/o in possesso di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel);
3. certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione [ISO 9001 e UNI EN ISO 14001], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche];
4. utilizzo di almeno l'80% dei materiali/attrezzature provvisti di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel) in caso di interventi di costruzione di nuovi impianti rinnovabili a supporto di comunità energetiche;
5. tasso di riciclaggio dei rifiuti superiore al 50%.

Bandi connessi a sistemi per la mobilità intelligente, comprese le infrastrutture di ricarica elettriche (az. 2.8.2 e 2.8.3):

1. utilizzo di almeno l'80% dei materiali/attrezzature provvisti di marcatura attestante il contenuto di **materiale riciclato** (es. ReMade) o in possesso di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel);
2. conformità dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS, RoHS, **ecodesign e compatibilità elettromagnetica** e/o in possesso di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel).

Per quanto riguarda l'obiettivo tassonomico "**prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua o nel suolo**" potranno essere valutati quali fattori escludenti, in funzione dell'ambito del bando specifico, i seguenti criteri:

Bandi connessi agli ambiti "ricerca e innovazione" (ob. specifico 1.1) e "crescita sostenibile e competitività delle PMI" (ob. specifico 1.3):

1. conformità dei materiali e prodotti utilizzati nell'ambito del processo produttivo alle direttive/regolamenti Reach-RoHS/EU F-GAS e contestuale **utilizzo di fonti energetiche a basse emissioni** e presenza di **SGA** su tutta la filiera produttiva;

2. utilizzo di tecnologie con sistemi di monitoraggio e controllo certificati per le emissioni inquinanti in aria, acqua o suolo (es: filtri dell'aria o dell'acqua) e contestuale utilizzo sia di fonti energetiche a basse emissioni, sia di presenza di SGA su tutta la filiera produttiva e sia non utilizzo di sostanze pericolose ai sensi delle direttive/regolamenti Reach-RoHS/EU F-GAS;
3. utilizzo di almeno l'80% di materiali/attrezzature in possesso di **etichettatura ambientale** (es. ISO 14000, Ecolabel);
4. presentazione di un'autodichiarazione che attesti che l'impresa è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa vigente;
5. se il progetto non contribuisce per la sua natura a peggiorare lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse ambientali del presente obiettivo DNSH e attua contemporaneamente strategie per ridurre allo stretto necessario la superficie impermeabilizzata mediante idonei interventi (es. parcheggi permeabili, ombreggiati e aree verdi, giardini pensili, espansione in verticale delle filiere produttive).

Bandi attinenti all'ambito "digitalizzazione" (ob.specifico 1.2):

1. conformità di attrezzature elettriche ed elettroniche AEE alle direttive/regolamenti Reach-RoHS/EU F-GAS, con contestuale sia utilizzo di fonti energetiche a **basse emissioni** che presenza per i prodotti o servizi di una certificazione ISO 50600 o certificazione ISO 14000 o 14024 di tipo I o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una marchiatura equivalente (es. EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente);
2. per i data center se sono conformi all "*European Code of conduct for data Center Energy Efficiency/CEN-CENELEC*" o in alternativa, alle Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency» 2021 (JRC) o se aderiscono alle pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management" ;

3. nel caso di utilizzo di prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, se presentano una delle seguenti certificazioni:
 - a) ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS;
 - b) BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)";
 - c) BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)";
 - d) EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

Bandi connessi alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici (az. 2.1.1, 2.2.1), miglioramento sismico (az. 2.4.1), per il dissesto idrogeologico (az. 2.4.2):

1. conformità dei prodotti alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS;
2. intervento di imprese edili con Sistemi di Gestione Ambientale con specifici controlli sulla componente "Aria", "Risorse idriche" e "Suolo";
3. per gli interventi a sostegno del dissesto idrogeologico se la realizzazione del progetto non interferisce con la componente risorse ambientali, non apporta consumo e peggioramento del suolo attraverso l'utilizzo di NBS, non peggiora lo stato di qualità dell'aria, dopo la sua realizzazione.

Bandi connessi alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica per le imprese (az.2.1.2, 2.2.2):

1. conformità dei materiali utilizzati nell'ambito del processo produttivo alle direttive/regolamenti Reach-RoHS/EU F-GAS e contestuale utilizzo di **fonti energetiche a basse emissioni** e presenza di Sistema di gestione ambientale su tutta la filiera produttiva;

2. utilizzo di tecnologie con sistemi di monitoraggio e controllo certificati per le emissioni inquinanti in aria, acqua o suolo (es: filtri dell'aria o dell'acqua) e contestuale utilizzo sia di fonti energetiche a basse emissioni, sia di presenza di SGA su tutta la filiera produttiva e sia non utilizzo di sostanze pericolose ai sensi delle direttive/regolamenti Reach-RoHS/EU F-GAS;
3. utilizzo di almeno l'80% dei materiali/attrezzature provvisti di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel);
4. presentazione di un'autodichiarazione che attesti che l'impresa è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa vigente;
5. utilizzo di BAT specifiche che garantiscano i requisiti minimi per TUTTI gli stadi potenzialmente impattanti del progetto su acqua, aria e suolo.

Bandi connessi alla realizzazione di impianti per l'economia circolare (az.2.6.1):

1. conformità dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS, RoHS, **ecodesign e compatibilità elettromagnetica** e/o in possesso di etichettatura ambientale (es. Ecolabel);
2. utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo certificati per il controllo delle emissioni inquinanti in aria, acqua o suolo;
3. almeno l'80% dei materiali/attrezzature provvisti di etichettatura ambientale (ISO 14000, Ecolabel);
4. utilizzo di BAT specifiche per l'attività prevalente oggetto di intervento;
5. presentazione di un'autodichiarazione che attesti che l'impianto sarà assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della normativa vigente.

Bandi connessi alla realizzazione di interventi per il potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica (az. 2.8.3):

1. conformità dei materiali utilizzati e dei prodotti realizzati alle direttive/regolamenti Reach/EU F-GAS, RoHS, **ecodesign e compatibilità elettromagnetica** e/o in possesso di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel);
2. almeno l'80% dei materiali/attrezzature provvisti di **etichettatura ambientale** (ISO 14000, Ecolabel);
3. realizzare le aree dedicate alla ricarica dei veicoli per almeno il 30% con superfici permeabili qualora non vi sia interferenza con le altre matrici aria e acqua o se non implica maggiore consumo di suolo.

Per quanto riguarda l'obiettivo tassonomico **“protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”** potranno essere valutati quali fattori escludenti, in funzione dell'ambito del bando specifico, i seguenti criteri:

1. localizzazione di interventi al di fuori di aree sensibili alla biodiversità (tra cui la rete di siti Natura 2000, i siti Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e i parchi) nel rispetto degli strumenti pianificatori e

gestionali di competenza, se contestualmente non altera le condizioni necessarie per la conservazione degli habitat ed in particolare:

- a) l'attività non genera emissioni rumorose superiori al 3% del rumore di fondo caratteristico dell'area;
- b) l'attività non interferisce con le acque superficiali o sotterranee interessate dall'intervento;
- c) l'attività non prevede movimenti terra e/o l'emissione di polveri.

4.4 Classificazione del bando rispetto agli obiettivi ambientali che necessitano di una valutazione di fondo del DNSH

Un primo elemento molto importante per garantire l'applicazione del principio DNSH è l'analisi dettagliata di ogni bando; delle sue caratteristiche, degli interventi e delle spese ammissibili, preliminarmente alla sua emissione. Questo consentirà di associare ad esso i criteri ambientali su cui potrebbe avere effetti (positivi o negativi) al fine di monitorarli ed, eventualmente, riorientare il Programma.

Occorrerà considerare **tutti i sei obiettivi ambientali DNSH** e verificare su quali i progetti finanziati dal singolo bando potranno avere effetti, tenuto conto anche dell'esito della valutazione di conformità al principio DNSH effettuata sulle singole azioni del Programma nell'ambito del processo di VAS, ove sono stati individuati i relativi criteri ambientali da attenzionare.

A tal proposito, occorre sottolineare che ognuno dei sei obiettivi ambientali ha pari dignità nell'ambito del Regolamento Tassonomia e quindi **devono essere tutti verificati e rispettati in egual modo**. Tale valutazione, per quanto estesa, potrebbe non prevedere tutti gli effetti dei progetti finanziati e, quindi, a livello di approvazione del singolo progetto si potranno "prescrivere" specifici set di indicatori che integrino ulteriori componenti ambientali rispetto a quelle previste dal Regolamento Tassonomia.

Per i bandi i cui progetti verosimilmente interferiranno con l'obiettivo ambientale "*mitigazione dei cambiamenti climatici*" sarà importante avere a riferimento un quadro informativo che tenga conto dei seguenti aspetti:

- *emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti atmosferici del contesto territoriale di interesse;*

- *uso del suolo nel contesto territoriale di riferimento e sue variazioni;*
- *tecnologie applicabili in relazione alla capacità produttiva o BAT, ove definite;*
- *elementi che garantiscano il non aggravio del criterio ambientale considerato in relazione ad ogni bando;*
- *misure di mitigazione applicabili (es. piantumazione di alberi, miglioramento delle connessioni ecologiche e della qualità del territorio interessato e dell'uso delle risorse).*

Per i bandi i cui progetti verosimilmente interferiranno con l'obiettivo ambientale "adattamento ai cambiamenti climatici" sarà importante avere a riferimento un quadro informativo che tenga conto dei seguenti aspetti:

- *vulnerabilità ambientale del territorio, sulla base degli strumenti di pianificazione regionali e locali e delle conoscenze disponibili (es. servizi ecosistemici);*
- *scenari e proiezioni climatiche al 2050 per aree territoriali omogenee con indicatori di vulnerabilità (temperature min e max, giorni pioggia, ondate di calore, notti tropicali, etc.), coerenti con gli strumenti di indirizzo regionali per un adeguato dimensionamento delle opere e infrastrutture;*
- *misure di adattamento efficaci per le azioni specifiche dei singoli bandi (es. interventi per la riduzione del rischio idraulico, interventi per il dissesto idrogeologico, corridoi ecologici urbani ed extraurbani).*

Per i bandi i cui progetti potenzialmente interferiranno con l'obiettivo ambientale "uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine" sarà importante avere a riferimento un quadro informativo che tenga conto dei seguenti aspetti:

- *vulnerabilità ambientale del territorio, sulla base degli strumenti di pianificazione regionali e locali;*
- *risultanze del monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;*
- *misure applicabili per la riduzione dei consumi idrici, degli inquinanti presenti e per l'aumento della sostenibilità delle attività che interagiscono con questa componente.*

Per i bandi i cui progetti verosimilmente interferiranno con l'obiettivo ambientale "economia circolare" sarà importante avere a riferimento un quadro informativo che tenga conto dei seguenti aspetti:

- *vulnerabilità ambientale del territorio, sulla base degli strumenti di pianificazione regionali e locali;*
- *analisi della produzione territoriale dei materiali e dei rifiuti;*
- *tecnologie e misure applicabili per la riduzione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali;*
- *analisi della diffusione territoriale delle imprese green per settore;*
- *elementi che garantiscano il contributo del singolo bando al criterio ambientale considerato.*

Per i bandi i cui progetti potrebbero interferire con l'obiettivo ambientale "prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua o nel suolo" sarà importante avere a riferimento un quadro informativo che tenga conto dei seguenti aspetti:

- *risultanze del monitoraggio dello stato qualitativo delle risorse ambientali coinvolte;*
- *vulnerabilità ambientale del territorio, sulla base degli strumenti di pianificazione regionali e locali;*
- *tecnologie applicabili a basso impatto ambientale e sostanze non pericolose per l'ambiente e gli ecosistemi;*
- *elementi che garantiscano il contributo del singolo bando al criterio ambientale considerato (es. Sistemi di Gestione Ambientale).*

Per i bandi i cui progetti verosimilmente interferiranno con l'obiettivo ambientale "protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi" sarà importante avere a riferimento un quadro informativo che tenga conto dei seguenti aspetti:

- *presenza di aree protette a vario titolo, di specie ed habitat di interesse conservazionistico;*
- *fragilità e vulnerabilità ambientale del territorio, sulla base degli strumenti di pianificazione regionali e locali e delle conoscenze disponibili (es. servizi ecosistemici);*

- *tecnologie applicabili a basso impatto ambientale e sostanze non pericolose per l'ambiente e gli ecosistemi;*
- *misure efficaci per garantire la mitigazione degli eventuali effetti negativi su biodiversità ed ecosistemi.*

È indispensabile ricordare che per i bandi che implicheranno un'interferenza negativa con uno o più criteri DNSH sarà necessario dimostrare, mediante il monitoraggio delle loro prestazioni ambientali complessive, che gli interventi finanziati dai bandi non avranno determinato un danno significativo all'ambiente e che, comunque, un eventuale effetto negativo cumulativo di un bando potrà essere controbilanciato dagli effetti positivi di altri bandi in relazione allo stesso criterio ambientale. Nel caso in cui l'esito del monitoraggio non dimostrasse il bilanciamento degli effetti negativi su qualche criterio ambientale sarà necessario riorientare il Programma per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Per le azioni di potenziale maggior impatto, gli orientamenti tecnici di settore (in particolare Nota Dipartimento per le politiche di Coesione del 07/12/2021- DPCOE-0009069-P-07/12/2021 e Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 120820 del 28 marzo 2022 su contratti di sviluppo) prevedono l'adozione di misure di **mitigazione** dedicate o criteri per l'attuazione che ne garantiscano o rafforzino la sostenibilità ambientale in fase di attuazione.

4.5. Documentazione da produrre ai fini della valutazione di fondo del rispetto del principio DNSH

Qualora non si possa escludere ex ante il rispetto del principio DNSH, secondo i criteri descritti nel paragrafo 4.3, sarà necessario la presentazione da parte dei beneficiari di documentazione ufficiale che attesti le proprie prestazioni ambientali in relazione ai criteri DNSH su cui possono interferire, preso atto anche della valutazione di conformità del Programma.

In particolare:

1. in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici dovrà essere fornita evidenza che il progetto comporta una non significativa quantità di emissioni climalteranti rispetto al quadro emissivo di riferimento, considerando anche l'attuazione di opportune misure di compensazione, ove previste.

2. in relazione all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrà essere elaborata una valutazione del rischio climatico attuale e futuro dell'area di interesse per i progetti, tenendo conto delle misure di adattamento, ove previste. Con tale analisi il beneficiario verificherà che l'attività non comporti un peggioramento delle condizioni climatiche attuali, anche nello scenario a lungo termine.
3. per quanto attiene l'obiettivo di tutela delle risorse idriche, il beneficiario dovrà attestare mediante opportuna documentazione tecnica la conformità al quadro normativo e agli strumenti di pianificazione vigente, dando evidenza della richiesta degli opportuni titoli autorizzativi, necessari in funzione del progetto, nonché dei sistemi di monitoraggio e controllo previsti per la componente ambientale in esame.
4. in relazione all'obiettivo di economia circolare, dovrà essere fornita evidenza delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la normativa vigente, nonché dei materiali e delle sostanze utilizzate per l'attività prevalente.
5. in riferimento all'obiettivo di prevenzione dell'inquinamento, il beneficiario dovrà attestare mediante opportuna documentazione tecnica la conformità al quadro normativo e agli strumenti di pianificazione vigente, attestando la richiesta degli opportuni titoli autorizzativi, necessari in funzione del progetto, nonché i sistemi di monitoraggio e controllo previsti per la tutela delle componenti aria, acqua o suolo.
6. per quanto riguarda l'obiettivo di protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, il beneficiario dovrà fornire evidenza della sussistenza di eventuali sensibilità territoriali, fermo restando il rispetto della normativa e pianificazione vigente, e delle modalità di rispetto della regolamentazione vigente, mediante specifica valutazione di incidenza/ conformità ai regolamenti delle aree protette.

In caso di utilizzo di legno, dovrà essere attestato l'utilizzo di legno certificato FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico.

Le valutazioni specifiche di cui sopra, dovranno essere elaborate in coerenza con gli standard tecnico-normativi di settore richiamati nel bando.

4.6. Documentazione da produrre a validazione dell'esclusione dei progetti dalla valutazione del principio DNSH

In fase di rendicontazione dovrà essere allegata la documentazione che attesti il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda ai fini dell'esclusione ex-ante (es. certificazioni energetiche o ambientali, autorizzazioni ambientali, applicazione di CAM) oltre alla produzione dei dati richiesti nel bando per popolare specifici indicatori inerenti le prestazioni ambientali del progetto.

4.7. Valutazione degli effetti ambientali dei bandi attraverso il piano di monitoraggio e riorientamento del programma regionale

Il monitoraggio dei progetti, come descritto al paragrafo 4.2, consentirà di valutare, oltre agli effetti del Programma, anche il raggiungimento dei target ambientali definiti dalle politiche strategiche e di programmazione regionali.

In funzione del numero e della tipologia dei progetti finanziati potrà essere individuata *una soglia di significatività* degli effetti ambientali complessivi delle azioni di Programma a valere sui singoli bandi emessi, tale da consentire l'eventuale riorientamento dei bandi successivi e quindi del Programma stesso affinché assolvere nel complesso al principio DNSH.